Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Giovedì, 12 novembre 1931 - ANNO X** — **Numero 261**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

ERRATA-CORRIGE

Nell'art. 2 del R. decreto 25 giugno 1931, n. 943, che approva il ruolo del personale della Regia zecca e della Scuola dell'Arte della Medaglia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 dell'8 agosto 1931-IX, dove è detto « dal ruolo predetto *ed* altri ruoli di personali tecnici » deve invece leggersi « dal ruolo predetto *ad* altri ruoli di personali tecnici ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1633. — REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1329.
Modifiche allo statuto della Regia università di Roma. Pag. 5498

1634. — REGIO DECRETO 15 ottobre 1931, n. 1332.
Disposizioni per la nomina del direttore generale della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina . . . . Pag. 5501

1635. — REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1335.
Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria navale di Genova . . . . Pag. 5501

1636. — REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1931, n. 1330.
Modificazioni al R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito nella legge 18 luglio 1930, n. 1089, che disciplina la produzione ed il commercio del bergamotto. Pag. 5502

1637. — REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1336.
Modifiche allo statuto della Regia università di Modena. Pag. 5502

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1931.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze da tutti i porti del Golfo Persico . . . . Pag. 5503

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1931.
Norme per il funzionamento della Sezione tecnico-mineraria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo . . . . Pag. 5504

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5505

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'interno: R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, recante modificazioni alle norme vigenti per la tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo. Pag. 5513

Ministero della guerra: R. decreto-legge 14 giugno 1931, n. 1310, recante norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare . . . . Pag. 5513

Ministero dei lavori pubblici: R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1268, recante l'autorizzazione di spesa di L. 6.700.000 per l'esecuzione dei lavori di costruzione di nuovi edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale e insulare . . Pag. 5513

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1274, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1931-32 e convalidazione del R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1275, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del medesimo esercizio finanziario. Pag. 5513

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi . . . . Pag. 5513

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, recante modificazioni al R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo alla restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle Provincie pugliesi e lucane . . . . Pag. 5513
R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, col quale è stato aumentato il fondo stanziato al capitolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo dello Stato in favore di agricoltori particolarmente benemeriti. Pag. 5513

CONCORSI

Ministero degli affari esteri: Revoca del concorso bandito col decreto Ministeriale 7 agosto 1931, per posti di cancelliere di V classe di gruppo B . . . . Pag. 5513

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Errata-corrige. Pag. 5513

Ministero della giustizia e degli affari di culto: Riconoscimento della personalità giuridica di Congregazioni religiose. Pag. 5513

Ministero delle finanze:
Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio. Pag. 5514
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5514
Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa. Pag. 5515

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 261 DEL 12 NOVEMBRE 1931-X:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile dei prezzi n. 11.

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 261 DEL 12 NOVEMBRE 1931-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 62: **Consorzio di credito per le opere pubbliche, in Roma:** Abbruciamento di titoli ed elenco dei titoli rappresentanti obbligazioni 6 per cento di Credito comunale serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », estratti il 2 novembre 1931 e di quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non presentati pel rimborso.

(8693)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1633.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1329.
Modifiche allo statuto della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Roma, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1928, n. 3018, 31 ottobre 1929, n. 2483, e 30 ottobre 1930, n. 1828;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1. — Nell'elenco degl'Istituti e delle Scuole di perfezionamento annessi alla Facoltà di giurisprudenza è soppressa la « Scuola di applicazione giuridico-criminale (seminario) » ed è inserita allo stesso posto la « Scuola di perfezionamento in diritto penale ».

Dopo l'art. 35 è soppressa la « Scuola di applicazione giuridico-criminale (seminario) », di cui agli articoli 36 a 39, ed è inserita allo stesso posto la « Scuola di perfezionamento in diritto penale » con il seguente programma che occupa gli articoli dal 36 al 43:

« Art. 36. — La Scuola di perfezionamento in diritto penale ha lo scopo di avviare gli iscritti allo studio approfondito del diritto e della procedura penale e di addestrarli nella teoria e nella pratica del diritto penale e delle scienze e discipline ausiliarie.

Possono ad essa iscriversi i laureati in giurisprudenza in qualsiasi Università del Regno o estera.

La Scuola funziona anche come seminario, per le esercitazioni pratiche di diritto e procedura penale, per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza, iscritti al corso ufficiale, e rilascia, in tal caso, attestato di frequenza.

Previa deliberazione del Consiglio direttivo della Scuola, possono iscriversi al seminario anche gli studenti in legge, iscritti in altra Facoltà del Regno, i laureati in medicina e chirurgia, in filosofia, e in scienze sociali e politiche, gli studenti in medicina e chirurgia, in filosofia e in scienze sociali e politiche, iscritti a un corso, ufficiale o pareggiato, di diritto e procedura penale, presso la Facoltà giuridica della R. Università di Roma.

Art. 37. — La Scuola comprende i seguenti tre gruppi di insegnamenti generali:

I Gruppo giuridico:

1° Filosofia del diritto penale;
2° Politica criminale (preventiva e repressiva) e riforme del diritto vigente. Esercitazioni di pratica legislativa penale;
3° Esercitazioni scientifiche di diritto penale;
4° Esercitazioni scientifiche di diritto processuale penale;
5° Diritto penitenziario;
6° Diritto di polizia (polizia di sicurezza) e legislazione criminale preventiva;
7° Esercitazioni pratiche di diritto penale (seminario). Esame di casi giuridici. Esercitazioni giudiziarie e forensi;
8° Esercitazioni pratiche di diritto processuale penale (seminario). Esame di casi giuridici. Esercitazioni giudiziarie e forensi.

II Gruppo sociologico:

1° Sociologia criminale e penale;
2° Statistica criminale e penale.

III Gruppo biologico:

1° Antropologia criminale;
2° Psicologia criminale e giudiziaria;
3° Psicopatologia criminale.

Al gruppo giuridico possono essere annessi i seguenti insegnamenti speciali:

1° Diritto penale romano;
2° Storia del diritto penale italiano;
3° Diritto penale canonico (storico e vigente);
4° Diritto penale comparato;
5° Diritto penale militare;
6° Diritto penale marittimo;
7° Diritto penale commerciale;
8° Diritto penale industriale;
9° Diritto penale amministrativo (particolarmente diritto penale di polizia);
10° Diritto penale finanziario;
11° Diritto penale dell'emigrazione;
12° Diritto penale del lavoro;
13° Diritto penale coloniale;
14° Diritto penale internazionale;
15° Diritto penale disciplinare;
16° Diritto penale della stampa.

Al Gruppo sociologico possono essere annessi i seguenti insegnamenti speciali:

1° Tecnica e pratica della polizia e dell'istruttoria giudiziaria;
2° Tecnica e pratica penitenziaria.

Al gruppo biologico può essere annesso l'insegnamento speciale della « medicina legale applicata al diritto penale ».

Il direttore della Scuola indicherà di anno in anno, nel manifesto degli studi, gl'insegnamenti speciali dei vari gruppi che saranno tenuti nell'anno.

Su proposta del direttore, e con deliberazione del Consiglio direttivo della Scuola, potranno essere aggiunti, a quelli elencati nel presente articolo, altri insegnamenti speciali.

Art. 38. — Il corso della Scuola è della durata di due anni e conduce al conferimento di un « Diploma di perfezionamento in diritto penale ».

Tuttavia il Consiglio direttivo della Scuola può concedere un'abbreviazione, fino ad un limite minimo di un anno di frequenza al corso di perfezionamento, a quegl'iscritti, laureati in legge al tempo della iscrizione alla Scuola, che siano forniti di titoli adeguati e abbiano frequentato la Scuola con notevole profitto.

Coloro che usufruiscono della detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma.

Il Consiglio direttivo può, altresì, istituire, d'intesa con le rispettive Amministrazioni pubbliche, corsi speciali accelerati per funzionari e impiegati da esse dipendenti, che debbano dar prova di aver compiuto studi di perfezionamento in diritto penale.

Art. 39. — Gli esami di profitto saranno tenuti ogni anno per singoli gruppi d'insegnamenti. Sono ammessi soltanto gli iscritti che dimostrino, mediante certificato degli insegnanti, di aver frequentato assiduamente le lezioni di ciascun insegnamento.

Art. 40. — L'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento in diritto penale consiste nella discussione di una dissertazione scritta, originale, su tema attinente ad uno degl'insegnamenti del gruppo giuridico, tenuto durante il biennio, e di due tesi orali su argomenti attinenti ad insegnamenti di altro gruppo.

Il tema della dissertazione scritta dovrà essere tempestivamente presentato al direttore della Scuola per l'approvazione.

La dissertazione scritta e gli argomenti delle tesi orali dovranno essere presentati in segreteria almeno venti giorni prima dell'inizio della sessione di esami.

I laureati non possono presentare, come dissertazione scritta, la loro tesi di laurea, anche se, trattandosi di stranieri, venga tradotta in italiano. A tal fine, per essere ammessi agli esami, dovranno presentare regolare certificato, attestante la materia ed il tema della dissertazione di laurea.

Il Consiglio direttivo della Scuola, su proposta del direttore, delibererà quali delle dissertazioni siano da dichiarare meritevoli di stampa.

Art. 41. — Il Consiglio direttivo della Scuola è costituito dai professori ufficiali che tengono insegnamenti compresi fra gl'insegnamenti generali della Scuola.

Direttore della Scuola è il professore ufficiale di diritto e procedura penale presso la Facoltà di giurisprudenza.

Art. 42. — Alla Scuola è annesso un gabinetto scientifico con relativa biblioteca specializzata.

Art. 43. — La tassa d'iscrizione annua è di L. 100; la tassa di diploma di perfezionamento è di L. 100 ».

Per effetto dell'inserzione della Scuola di perfezionamento in diritto penale e delle aggiunte, che saranno successivamente disposte, è modificata la numerazione degli articoli 40 e seguenti e dei loro riferimenti.

Art. 62 (già 58). — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze politiche sono apportate le seguenti modifiche:

I — Le denominazioni degl'insegnamenti di « scienza bancaria » e di « scienza dell'amministrazione (biennale) », di cui ai nn. 16 e 21, sono modificate, rispettivamente, in quelle di « tecnica bancaria » e di « diritto amministrativo ».

II — Sono istituiti i seguenti due insegnamenti:

« 35 esplorazioni geografiche italiane;
36 storia e politica navale ».

Art. 66 (già 62). — Nel secondo comma, fra gli esami che debbono essere sostenuti prima del « diritto pubblico comparato » è soppresso quello di « filosofia del diritto ».

Art. 79 (già 75). — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia sono apportate le seguenti modifiche:

I — Sono soppressi gl'insegnamenti di « linguistica neolatina » e di « storia greca » di cui ai nn. 22 e 42.

II — Sono istituiti gl'insegnamenti di:

« 22 storia della lingua italiana;
42 storia antica;
51 lingua e letteratura neo-greca;
52 archeologia dell'Africa romana;
53 etica ».

Art. 84 (già 80).

I — Nel secondo comma, lettera *a*), le parole « di cui alla lettera *c*) » sono sostituite con le parole « di cui alla lettera *b*) ».

II — Nella lettera *b*) le parole « di cui alla lettera *d*) » sono sostituite con le parole « di cui alla lettera *c*) ».

III — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Lo studente può passare ad altra Scuola soltanto col consenso della Facoltà in base a domanda motivata ».

Art. 85 (già 81). — Nel primo comma le parole « ammesso all'esame di laurea » sono sostituite con le parole « ammesso all'esame di laurea in lettere ».

Dopo il suddetto articolo è aggiunto il seguente:

« Art. 86. — Conseguiranno la laurea in filosofia:

1° gl'iscritti alla Scuola di filosofia;

2° gli studenti di altre Scuole della Facoltà, i quali a principio del loro quarto anno di corso ne presentino domanda e soddisfino alle seguenti condizioni:

a) abbiano superato le prove orali in uno dei gruppi della Scuola di filosofia e, in luogo della prova scritta della Scuola nella quale presero iscrizione, sostengano una prova scritta di argomento filosofico;

b) sostengano la tesi di laurea in una disciplina, il cui carattere filosofico sia riconosciuto dal Consiglio della Scuola ».

Art. 99 (già 94). — Nell'elenco degl'insegnamenti, che si impartiscono nella sezione classica del seminario storico-geografico, sono apportate le seguenti modifiche:

1° è soppresso l'insegnamento di « storia greca », di cui al n. 1, e allo stesso posto è inserito il nuovo insegnamento di « storia antica ».

2° è aggiunto, col n. 14, l'insegnamento di « archeologia dell'Africa romana ».

Art. 100 (già 95). — Nell'elenco degl'insegnamenti, che si impartiscono nella sezione medioevale e moderna del seminario di cui all'articolo precedente, è aggiunto, col n. 15, l'insegnamento di « filologia bizantina ».

Art. 101 (già 96). — Nell'elenco degl'insegnamenti, che si impartiscono nella sezione orientale del seminario predetto, è soppresso l'insegnamento di « storia greca », di cui al n. 1, ed è inserito allo stesso posto il nuovo insegnamento di « storia antica ».

Art. 103 (già 98). — Nell'elenco degl'insegnamenti costitutivi della Scuola di perfezionamento di filologia classica sono aggiunti i seguenti:

« 5° lingua e letteratura neo-greca;
« 6° letteratura latina del medioevo ».

Art. 106 (già 101). — Nell'elenco degl'insegnamenti costitutivi della Scuola di perfezionamento di filologia moderna è soppresso l'insegnamento di « linguistica neolatina », di cui al n. 8, e sono aggiunti i seguenti:

« 8 storia della lingua italiana;
9 lingua e letteratura neo-greca ».

Art. 130 (già 125). — Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento di storia antica sono apportate le seguenti modifiche:

1° è soppresso l'insegnamento di « storia greca », di cui al n. 1, e allo stesso posto è inserito il nuovo insegnamento di « storia antica »;

2° sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

« 17 archeologia dell'Africa romana;
18 topografia romana;
19 etruscologia e archeologia italica ».

Art. 154 (già 149). — Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento di studi storico-religiosi è soppresso quello di « storia della filosofia moderna », di cui al n. 12, ed è inserito allo stesso posto l'insegnamento di « storia della filosofia medioevale ».

Art. 166 (già 161). — Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento di filosofia è aggiunto, col n. 12, quello di « etica ».

Dopo l'art. 169 (già 164), nell'allegato *A* all'art. 85 (già 81) è soppressa la prova scritta di « storia greca » per il seminario « storico-geografico-sezione classica » ed è istituita, in sua vece, la prova di « storia antica ».

Art. 171 (già 166). — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta, col

n. 36, quella di « clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali ».

Art. 260 (già 255). — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto, col n. 56, l'insegnamento di « biologia applicata ».

Art. 266 (già 261). — Il terzo capoverso è sostituito con il seguente:

« per la laurea in chimica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate all'art. 260 ai nn. da 6 a 10, da 14 a 17, 29, da 31 a 36, 38, 47 e 55 e frequentare i corsi pratici consigliati dalla Facoltà, superare le relative prove e durante il 4° anno frequentare il laboratorio di chimica per ricerche speciali di indole teorica o sperimentale ».

Art. 305 (già 300). — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Scuola di farmacia sono apportate le seguenti modifiche:

I — La denominazione dell'insegnamento di « igiene pratica (con esercitazioni) », di cui al n. 6, è modificata in quella di « igiene e polizia medica »;

II — Sono soppressi gl'insegnamenti di « fisiologia vegetale » e di « batteriologia », di cui ai nn. 16 e 17, ed in conseguenza è modificata la numerazione dei successivi.

III — Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

« 19 fisiologia generale;
20 biochimica ».

Art. 308 (già 303). — Nel primo comma le parole « scelte fra quelle elencate nell'articolo 300 » sono sostituite con le parole « scelte fra quelle elencate nell'articolo 305 ai numeri da 1 a 3 e da 5 a 20 ».

Art. 310 (già 305). — È soppresso il secondo comma.

Art. 312 (già 307). — Le parole « in almeno 7 materie scelte tra quelle elencate nell'art. 300 » sono sostituite con le parole « in almeno 7 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 305 ai nn. 1, 2, da 4 a 6, 10 e da 16 a 20 ».

Art. 315 (già 310). — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« i laureati in chimica pura, che aspirino alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al 4° anno purchè comprovino di aver seguito per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica e i relativi esercizi; i laureati in chimica industriale e in agraria (purchè muniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno due anni avanti) sono ammessi al 3° anno; i laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia e in ingegneria civile e industriale al 2° anno; i diplomati in farmacia possono essere ammessi al 3° anno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 314, *foglio* 16. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1634**.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1931, n. **1332**.

Disposizioni per la nomina del direttore generale della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 647, ed il R. decreto 1° maggio 1930, n. 821, riguardanti la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina;
Considerata la opportunità di emanare nuove disposizioni per l'ordinamento amministrativo della Camera agrumaria;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 7 della legge 7 aprile 1921, n. 647, è abrogato.
Il direttore generale della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, per concorso; oppure per chiamata diretta a scelta, fra persone di sperimentata capacità.
Il direttore generale acquista la stabilità dopo un periodo di prova della durata di due anni, con esito pienamente favorevole. Inoltre, vanno applicate, nei suoi riguardi, le disposizioni del regolamento organico della Camera agrumaria.
L'art. 8 della legge 7 aprile 1921, n. 647, non è applicabile quando la nomina del direttore generale è fatta per concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 314, *foglio* 19. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1635**.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. **1335**.

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria navale di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Scuola d'ingegneria navale di Genova, approvato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1953;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Scuola d'ingegneria navale predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Scuola d'ingegneria navale di Genova, approvato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1953, è modificato nel modo seguente:

Art. 4. — I. Nell'elenco degl'insegnamenti per la laurea in ingegneria navale e meccanica, all'insegnamento di « macchinario chimico con disegno », di cui al n. 4, è sostituito quello di « tecnologia meccanica ».

II. Nell'elenco degl'insegnamenti per la laurea in ingegneria civile è modificata la denominazione dell'insegnamento di « geologia », di cui al n. 12, in quella di « geologia applicata ».

Art. 22 lettera *b*). — Nel secondo comma, alle parole « per l'ingegneria stradale » sono sostituite le parole « per l'ingegneria industriale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 22. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1636**.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1931, n. **1330**.

Modificazioni al R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito nella legge 18 luglio 1930, n. 1089, che disciplina la produzione ed il commercio del bergamotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito in legge con la legge 18 luglio 1930, n. 1089, ed il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1480;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove disposizioni per disciplinare la produzione ed il commercio dell'essenza di bergamotto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per la giustizia e affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel caso che, con le modalità e per le finalità indicate al R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito in legge con la legge 18 luglio 1930, n. 1089, ed al R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1480, sia reso obbligatorio di consegnare la essenza di bergamotto al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto, per la vendita, chi ometta di fare la consegna e disponga della merce, sia o non sia consorziato, sarà punito con l'ammenda di lire dieci per ogni libbra di essenza di bergamotto oggetto della contravvenzione.

La merce sarà confiscata.

Art. 2.

Il censimento della essenza di bergamotto detenuta da chicchessia, a qualsiasi titolo, è stabilito con decreto prefettizio, per ciascuna Provincia.

Chiunque ometta di fare la denunzia o faccia comunque denunzia inesatta o incompleta della essenza detenuta, sarà punito con l'ammenda di lire dieci per ogni libbra di essenza oggetto della contravvenzione.

Art. 3.

Gli incaricati del Consorzio e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica procederanno all'accertamento delle contravvenzioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, ne faranno rapporto all'autorità giudiziaria, e, nei casi di cui all'art. 1, procederanno al sequestro della essenza di bergamotto.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare norme regolamentari ed integrative del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI — ACERBO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 17. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1637**.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. **1336**.

Modifiche allo statuto della Regia università di Modena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Modena, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170, e 30 ottobre 1930, numero 1825;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Modena, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le Scuole di perfezionamento in pediatria e in patologia coloniale ».

Art. 2. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le Scuole di perfezionamento in pediatria e in patologia coloniale, annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia, conferiscono i diplomi di specialista in pediatria e in patologia coloniale a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 ».

Art. 33. — I. Nell'elenco degl'insegnamenti impartiti nella Facoltà di medicina e chirurgia è soppresso quello di « terapia generale », di cui al n. 26, ed è in conseguenza modificata la numerazione degl'insegnamenti successivi.

II. È aggiunto il seguente comma:

« Viene impartito inoltre l'insegnamento della medicina del lavoro nelle sue tre branche: clinica e patologia delle malattie professionali, medicina legale del lavoro, igiene del lavoro. Detti insegnamenti saranno aggregati rispettivamente alle materie cliniche generali e speciali, alla medicina legale, all'igiene, e la trattazione sarà svolta con un adeguato numero di lezioni, distribuite fra i vari titolari. Gli esami saranno tenuti davanti ad una o due commissioni ».

Art. 37. — Nell'elenco che stabilisce quali esami di profitto debbano essere sostenuti per singola materia o per gruppi di materie, è soppresso l'insegnamento di « terapia generale » dal gruppo « clinica medica, terapia generale e radiologia ».

Dopo l'art. 40 sono inserite le seguenti « Norme generali per le Scuole di perfezionamento ».

« Art. 41. — Il direttore di ciascuna Scuola è il professore di ruolo che copre la cattedra da cui s'intitola la Scuola; nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore è scelto dalla Facoltà.

Gl'insegnanti della Scuola sono proposti dal direttore che può sceglierli fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti ed assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nella specialità; tali proposte sono approvate dalla Facoltà.

Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone di tutti i professori che vi tengono gl'insegnamenti ed è presieduto dal direttore.

Art. 42. — Il Consiglio dei professori della Scuola ha facoltà di esonerare da un anno di corso quei laureati che dimostrino di avere una sufficiente preparazione antecedente nel campo della specialità prescelta od una riconosciuta maturità per l'esercizio professionale, purchè siano in grado di comprovare tali requisiti con documenti e titoli di studio di non dubbia legittimità. Nessuno tuttavia può essere esonerato dall'obbligo di sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma.

Art. 43. — La sorveglianza sugl'iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività, spetta al direttore della Scuola.

La frequenza ai singoli insegnamenti annuali deve essere attestata dai rispettivi insegnanti e notificata al direttore della Scuola ».

In conseguenza dell'aggiunzione degli anzidetti articoli 41, 42 e 43 e delle inserzioni che saranno successivamente disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Dopo l'articolo 52 (già 49) è aggiunta la « Scuola di perfezionamento in patologia coloniale »:

« Art. 53. — La Scuola di perfezionamento in patologia coloniale istituita presso la R. Università di Modena ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina coloniale.

Il diploma, che viene rilasciato in seguito ad esame, dà diritto alla qualifica di specialista in patologia coloniale, a norma dell'art. 4 del R. decreto 4 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 54. — Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

Patologia delle malattie coloniali (igiene coloniale compresa);
Protozoologia ed entomologia;
Elmintologia;
Batteriologia e sierologia.

Art. 55. — Detti insegnamenti saranno integrati dalle seguenti esercitazioni pratiche:

Esercitazioni di protozoologia ed entomologia;
Esercitazioni di elmintologia;
Esercitazioni di batteriologia e sierologia.

Art. 56. — La Scuola ha la durata di un anno scolastico e ad essa possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia e i laureati in zooiatria.

Art. 57. — Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 58. — Agl'iscritti sarà data una tesi da svolgere durante l'anno scolastico e da discutere alla fine del corso per ottenere il diploma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 314, *foglio* 23. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1931.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze da tutti i porti del Golfo Persico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa del colera a Mohammerah e ad Ahwaz, nonchè in altre località della Persia prossime al Golfo Persico;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Le provenienze da tutti i porti del Golfo Persico sono sottoposte alle misure contro il colera prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle provincie marittime del Regno, nonchè le Capitanerie ed Uffici di porto del Regno, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(8694)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1931.

Norme per il funzionamento della Sezione tecnico-mineraria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 997, recante le norme per la proroga del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, e per l'amministrazione ed il funzionamento di detto Istituto;

Visto il R. decreto 18 settembre 1930, n. 1348;

Decreta:

Art. 1.

La Sezione autonoma tecnico-mineraria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 12 della legge 10 luglio 1930, n. 997, dovrà interessarsi di studi geologici; esplorazioni geofisiche; geomagnetiche; ricerche minerarie; esperimenti per nuovi metodi di trattamento del minerale o per nuovi metodi di lavorazione nella coltivazione in genere delle miniere; istituzione di una stazione per lo studio del comportamento del grisou e di altri gas nelle zolfare; ed in genere di tutto ciò che può essere utile per migliorare, dal punto di vista tecnico o economico, la industria mineraria dello zolfo in Sicilia.

La Sezione di regola si avvarrà dell'opera dell'Ufficio minerario di Caltanissetta, specialmente per ciò che si attiene agli esperimenti per il trattamento del minerale, e la esecuzione di studi e lavori per ricerche di bacini zolfiferi.

La Sezione è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze, in conformità delle disposizioni già in vigore per il Consorzio.

Art. 2.

L'Ente autonomo per il progresso tecnico ed economico della industria zolfifera è fuso con la Sezione, anche per quanto si attiene ai rapporti colla Società generale elettrica della Sicilia derivanti dalle convenzioni 11 maggio 1926 e 6 ottobre 1929.

Art. 3.

Il patrimonio della Sezione è costituito:

a) da tutte le attività costituenti il patrimonio del cessato Ente autonomo per il progresso tecnico ed economico della industria zolfifera;

b) dalle attività finali del secondo dodicennio del Consorzio, anteriormente alla promulgazione della legge 10 luglio 1930, n. 997, vincolate a garanzia del Tesoro dello Stato per il pagamento di tasse d'abbonamento arretrate da parte del Consorzio ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

Il patrimonio della Sezione deve essere di regola investito in titoli dello Stato.

Il Comitato, di cui all'art. 14 della legge 10 luglio 1930, n. 997, può anche disporne una parziale destinazione in investimenti presso Istituti di credito di assoluto riposo, quando ciò possa essere consigliato da speciali circostanze e convenienze.

Qualora il Comitato intenda avvalersi di tale facoltà, la deliberazione, debitamente motivata, dovrà essere approvata dal Ministero delle corporazioni, sentito il Ministero delle finanze.

Art. 4.

La Sezione sarà amministrata dal presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio, assistito dal Comitato costituito ai sensi dell'art. 14 della legge 10 luglio 1930, n. 997.

Le decisioni riguardanti la esecuzione e la condotta degli studi e dei lavori di cui all'art. 1 del presente decreto, quelle eventualmente attinenti al servizio di elettrificazione delle miniere di zolfo e derivanti dalle convenzioni 11 maggio 1926 e 6 ottobre 1929, e quelle che possano impegnare comunque la Sezione, saranno adottate dal presidente del Consorzio, previo parere del Comitato suddetto, da esprimersi su ogni singolo argomento, nelle sue adunanze ordinarie e straordinarie.

A tale scopo, il presidente, nel convocare ciascuna adunanza, renderà noti ai componenti del Comitato le questioni poste all'ordine del giorno, e designerà chi, fra i componenti, dovrà, per ciascun argomento, fungere da relatore.

I pareri espressi dal Comitato dovranno risultare dai verbali delle sedute.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio è il legale rappresentante della Sezione di fronte ai terzi, convoca e presiede le adunanze del Comitato, ed autorizza le spese nei limiti delle previsioni e delle impostazioni delle singole voci o capitoli del bilancio preventivo, di cui al successivo art. 10.

Egli può farsi sostituire in casi di assenza o di impedimento, e delegare l'esercizio di determinate sue funzioni ad uno dei membri del Comitato. Può altresì affidare lo studio di determinati problemi, con l'incarico di riferirne al Comitato, ad uno dei membri del Comitato stesso, od anche, in casi speciali e dietro parere favorevole del Comitato, a persona estranea ad esso, di provata competenza.

Per lo svolgimento delle pratiche di ordinaria amministrazione, la Sezione di regola si avvarrà degli impiegati del Consorzio, ai quali potranno essere assegnati compensi di carattere straordinario, in relazione al lavoro eseguito da ciascun impiegato. I fondi relativi saranno prelevati sulle disponibilità annue della Sezione.

Art. 6.

Il Comitato, composto ai termini dell'art. 14 della legge 10 luglio 1930, n. 997, si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno.

Il Comitato può riunirsi in via straordinaria quando il presidente lo crede opportuno, oppure quando almeno quattro membri ne fanno domanda al presidente.

L'avviso di convocazione è spedito ai singoli membri, per lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ed in casi urgenti, per telegramma, almeno cinque giorni prima. Esso deve contenere l'indicazione delle materie da trattarsi.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato, occorre la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 7.

I componenti del Comitato hanno diritto alle competenze stabilite dall'art. 33 del R. decreto 18 settembre 1930, n. 1348, per i consiglieri di amministrazione del Consorzio.

Art. 8.

Il direttore generale del Consorzio è anche direttore della Sezione. Egli partecipa alle sedute del Comitato con voto consultivo.

Art. 9.

L'esercizio finanziario della Sezione ha inizio col 1° agosto di ciascun anno e termina col 31 luglio dell'anno successivo.

Il relativo bilancio preventivo ed il conto consuntivo, dopo essere stati approvati dal Comitato, saranno approvati dal Ministero delle corporazioni, sentito il Ministero delle finanze. Valgono, in proposito, i termini in vigore per il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consorzio.

Art. 10.

La Sezione non può spendere in ciascun esercizio somme superiori al reddito del proprio patrimonio.

Le somme costituenti le annualità dovute alla Sezione dalla Società generale elettrica della Sicilia, in esecuzione delle convenzioni 11 maggio 1926 e 6 ottobre 1929 stipulate fra l'Ente autonomo per il progresso tecnico-economico dell'industria zolfifera e la Società generale elettrica della Sicilia, dovranno restare interamente accantonate, fino alla scadenza ed al pagamento dell'ultima di dette annualità; e gli interessi relativi non vanno compresi nel reddito annuo, di cui la Sezione può disporre.

Per le iniziative, le quali importino una spesa superiore alle L. 40.000, la Sezione deve chiedere la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni, in base ad un progetto e relativa relazione di dettaglio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: Bottai.

(8662)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 4103.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Bartulovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Bartulovich Elisabetta fu Francesco e fu Coretti Maria, nata a Venezia l'8 luglio 1852 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 21 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Vaccari.

(7457)

N. 11419-33517.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Bukovnik fu Giulio, nato a Castelnuovo d'Istria il 28 febbraio 1886 e residente a Trieste, via S. Anastasio n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bucconi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Bukovnik è ridotto in « Bucconi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Anzin in Bukovnik fu Matteo, nata il 22 luglio 1893, moglie;
2. Vladimiro di Carlo, nato il 6 ottobre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: Vendittelli.

(7501)

N. 11419-13440.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Kovacic di Maria, nato a Trieste il 1° maggio 1887 e residente a Trieste, via dei Leo, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Kovacic è ridotto in « Fabretti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Gulic in Kovacic fu Ferdinando, nata il 17 agosto 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7502)

N. 11419-7608.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giocondo Micalisczin fu Anna, nato a Pirano il 16 dicembre 1898 e residente a Trieste, Androna del Pane n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micali »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giocondo Micalisczin è ridotto in « Micali ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Grassi in Micalisczin di Antonio, nata il 22 aprile 1901, moglie;
2. Mario di Giocondo, nato il 21 novembre 1922, figlio;
3. Ruggero di Giocondo, nato il 2 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7503)

N. 11419-10711.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Shibarna fu Giovanni, nato a Trieste il 13 ottobre 1880 e residente a Trieste, via Giuliani n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Siberna »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Shibarna è ridotto in « Siberna ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Krainz in Shibarna fu Giovanni, nata il 12 gennaio 1883, moglie;
2. Armando di Emilio, nato il 14 febbraio 1918, figlio;
3. Lidia di Emilio, nata il 16 settembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7504)

N. 11419-4370.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Smerdel fu Francesco, nato a San Pietro del Carso il 27 settembre 1878 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto n. 155, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semerelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Smerdel è ridotto in « Semerelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Stariterg in Smerdel fu Giacomo, nata l'8 agosto 1879, moglie;
2. Oscar di Michele, nato il 30 maggio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7505)

N. 11419-5535.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Miroslao (Federico) Skerjanc di Antonio, nato a Trieste il 14 aprile 1908 e residente a Trieste, S. M. Madd. sup. n. 670, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Seriani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Miroslao (Federico) Skerjanc è ridotto in « Seriani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7506)

N. 11419-4967.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Skerjanec di Giuseppe, nato a Trieste il 2 marzo 1895 e residente a Trieste, via A. Caccia n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scheriani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Skerjanec è ridotto in « Scheriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Alice Bonazza in Skerjanec di Gustavo, nata il 18 agosto 1899, moglie;
2. Elvira di Giuseppe, nata il 18 aprile 1922, figlia;
3. Silvana di Giuseppe, nata l'8 marzo 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7507)

N. 11419-6324.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Skerl fu Giuseppe, nato a Trieste il 23 dicembre 1894 e residente a Trieste, via Enrico Toti n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scherli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Skerl è ridotto in « Scherli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Amalia Robba in Skerl fu Andrea, nata il 3 marzo 1895, moglie,
2. Ottavio di Luigi, nato il 24 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7508)

N. 11419-4000.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Lidia Stossich fu Michele in Pacchiarotti, nata a Trieste l'11 luglio 1894 e residente a Trieste, Corso Garibaldi n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Stossi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Lidia Stossich in Pacchiarotti è ridotto in « Stossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7509)

N. 11419-6129.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Strukel di Antonio, nato a Trieste il 7 agosto 1880 e residente a Trieste, via Francesco Cappello n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Strukel è ridotto in « Stucchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vanda Martinelli in Strukel fu Cesare, nata il 2 maggio 1885, moglie;
2. Rubelia di Silvio, nata il 19 aprile 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7510)

N. 11419-15687.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Taucer fu Carlo, nato a Port Said (Egitto) il 22 novembre 1890 e residente a Trieste, via Ghirlandaio n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Taucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Taucer è ridotto in « Taucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valeria Candot in Taucer fu Carlo, nata il 28 luglio 1895, moglie;
2. Sergio di Antonio, nato il 14 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7511)

N. 11419-4968.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Natalia Tonelli di Elisa ved. Purich, nata a Trieste il 26 dicembre 1889 e residente a Trieste, via Ferriera n. 49, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Puricelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Natalia Tonelli ved. Purich è ridotto in « Puricelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giordano fu Francesco, nato il 25 gennaio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7512)

N. 11419-10566.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Giulia Turk di Vincenzo, nata a Trieste il 2 settembre 1897 e residente a Trieste, via Media n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Giulia Turk è ridotto in « Turco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7513)

N. 11419-7176.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Verderber fu Giorgio, nato a Trieste il 16 novembre 1873 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi n. 762, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verdelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Verderber è ridotto in « Verdelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Fabiani in Verderber fu Giovanni, nata il 23 aprile 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7514)

N. 11419-7442.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Verderber fu Giorgio, nato a Trieste il 30 maggio 1872 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi n. 803, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verdelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Verderber è ridotto in « Verdelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Regina Benedetti in Verderber fu Giov. Battista, nata l'11 maggio 1874, moglie;
2. Aurelio di Giovanni, nato il 21 marzo 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7515)

N. 11419-8740.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Vettack fu Antonio, nato a Trieste il 7 luglio 1862 e residente a Trieste, via Udine n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vetta »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Domenico Vettack è ridotto in « Vetta ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Cavallarin in Vettack di Emilio, nata il 4 giugno 1876, moglie;
2. Nives Domenico, nato il 27 gennaio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7516)

N. 11419-9564.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Angela Vogrig di Giovanni, nata a Trieste il 7 ottobre 1874 e residente a Trieste, Roiano Moreri n. 123, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vogrini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Angela Vogrig è ridotto in « Vogrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7517)

N. 11419-4444.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Vogrig fu Giovanni, nato a Trieste il 6 aprile 1877 e residente a Trieste, Roiano Moreri n. 123, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vogrini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Vogrig è ridotto in « Vogrini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Krismann in Vogrig fu Luca, nata l'8 settembre 1886, moglie;
2. Ermanno di Rodolfo, nato il 19 maggio 1912, figlio;
3. Fulvio di Rodolfo, nato il 1° giugno 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7518)

N. 11419-31027.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Voucich (Vaucich) fu Alberto, nato a Trieste il 17 novembre 1897 e residente a Trieste, via Mazzini n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Voucich (Vaucich) è ridotto in « Volpi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7519)

N. 11419-4378.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Vouk (Vouch) di Valentino, nato a Trieste il 28 luglio 1866 e residente a Trieste, via dell'Istituto n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Vouk (Vouch) è ridotto in « Volpi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7520)

N. 11419-4375.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Laura Vouk (Vouch) di Giuseppe, nata a Trieste il 4 novembre 1904 e residente a Trieste, via dell'Istituto n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi ».
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Laura Vouk (Vouch) è ridotto in « Volpi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7521)

N. 11419-4377.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Teodoro Vouk (Vouch) di Giuseppe, nato a Trieste il 23 maggio 1895 e residente a Trieste, via B. D'Alviano n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Teodoro Vouk (Vouch) è ridotto in « Volpi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valeria Canciani in Vouk fu Giovanni, nata il 1° febbraio 1896, moglie;
2. Elio di Teodoro, nato il 5 febbraio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7522)

N. 11419-4373.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vincenzo Vrabec fu Andrea, nato a Pliscovizza d. Madonna il 16 dicembre 1889 e residente a Trieste, via Commerciale n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Vrabec è ridotto in « Arbi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Pahernik in Vrabec di Giuseppe, nata il 30 aprile 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7523)

N. 11419-3552.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Vram (Vran) fu Francesco, nato a Trieste il 12 marzo 1869 e residente a Trieste, via Raffineria n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Varni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Giuseppe Vram (Vran) è ridotto in « Varni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Adele Lullik in Vram fu Francesco, nata il 12 settembre 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7524)

N. 11419-3552.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Vran (Vram) di Giuseppe, nato a Trieste il 17 aprile 1906 e residente a Trieste, via Raffineria n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Varni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Vran (Vram) è ridotto in « Varni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7525)

N. 11419-7440.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dai sig. Emilio Vucetich fu Giovanni, nato a Lesina (Dalmazia) il 1° febbraio 1883 e residente a Trieste, via F. Rismondo n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vucetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Vucetich è ridotto in « Vucetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Ive in Vucetich fu Giuseppe, nata il 3 luglio 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7526)

N. 11419-5701.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Vuk ved. Gallina di Giovanni, nata a Trieste il 3 maggio 1888 e residente a Trieste, via Molingrande n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Vuk ved. Gallina è ridotto in « Vocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7527)

N. 11419-2653.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Zivic fu Giorgio ved. Hrovat, nata a Trieste il 9 marzo 1873 e residente a Trieste, via della Ferriera n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Sivini - Rovatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina Zivic ved. Hrovat sono ridotti in « Sivini-Rovatti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppe fu Paolo, nato il 5 gennaio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: VENDITTELLI.

(7528)

N. 11419-19356.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ireneo Covatz fu Vincenzo, nato a Trieste il 18 luglio 1893 e residente a Trieste, Rozzol in Monte n. 1328, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cova »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ireneo Covatz è ridotto in « Cova ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7530)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 3 novembre 1931-X, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1931, n. 239 — recante modificazioni alle norme vigenti per la tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

(8695)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la guerra, in data 6 novembre 1931-X, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1931, n. 1310, recante norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare.

(8696)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 7 novembre 1931-X, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1268, recante l'autorizzazione di spesa di L. 6.700.000 per l'esecuzione dei lavori di costruzione di nuovi edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale e insulare.

(8697)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 5 novembre 1931-X, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1274, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1931-32 e convalidazione del R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1275, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del medesimo esercizio finanziario.

(8698)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 4 novembre 1931-X, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi.

(8699)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 7 novembre 1931-X, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, recante modificazioni al R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo alla restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle Provincie pugliesi e lucane.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, col quale è stato aumentato il fondo stanziato al capitolo 80-*ter* del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo dello Stato in favore di agricoltori particolarmente benemeriti.

(8700)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Revoca del concorso bandito col decreto Ministeriale 7 agosto 1931, per posti di cancelliere di V classe di gruppo B.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1931, col quale sono stati aperti due concorsi per esami, il primo a 10 posti di cancellieri di IV classe ed il secondo a 18 posti di cancellieri di V classe di gruppo *B* per il servizio delle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e dell'Amministrazione centrale degli affari esteri;

Considerata l'opportunità di soprassedere alle assunzioni di cancellieri di V classe di grupo *B*;

Determina:

Il decreto 7 agosto 1931, per la parte che concerne il concorso a 18 posti di cancelliere di V classe di gruppo *B* per il servizio delle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, è revocato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: GRANDI.

(8702)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del decreto Ministeriale 15 ottobre 1931, avvenuta a pagina 5199 della *Gazzetta Ufficiale* in data 24 ottobre 1931, n. 247, e recante norme per l'applicazione del R. decreto 10 giugno 1931, n. 723, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari, all'art. 2, riga quarta, la parola « vidimate » va rettificata in « vidimato ».

(8701)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Riconoscimento della personalità giuridica di Congregazioni religiose.

Con R. decreto del 28 agosto 1931, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini con sede in Ancona.

Con R. decreto del 24 settembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Romagna, con sede in Bologna, dell'Ordine dei Servi di Maria.

Con R. decreto del 24 settembre 1931, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Procura Generale della Congregazione religiosa dei Fratelli di S. Vincenzo de' Paoli ed è stato autorizzato il trasferimento alla medesima dei beni attualmente intestati ai Padri Jeoffroid e Lakquell.

Con R. decreto del 1° ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero del Corpus Domini delle Clarisse in Bologna, è stato autorizzato il trasferimento al Monastero predetto delle quote intestate alle suore Angela Baccolini, Enrica Cavina ed Enrica Forlani di un immobile, ed è stato autorizzato il Monastero stesso ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta suora Nepoti Virginia.

Con R. decreto del 1° ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa Generalizia in Roma dell'Ordine Ospitaliero di S. Giovanni di Dio detto « Fate Bene Fratelli ».

Con R. decreto del 1° ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia dell'Umbria con sede in Gubbio, dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani.

(8687)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 19 — Numero del certificato provvisorio: 2967 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Reano Giuseppe fu Giacomo, domic. a Priacco (Torino) — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 20 — Numero del certificato provvisorio: 22983 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Armellini Giuseppe di Giusto, domic. a Tarcento (Udine) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 21 — Numero del certificato provvisorio: 12857 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Orsi Giulio fu Pietro, domic. a Sala Bolognese (Bologna) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 22 — Numero del certificato provvisorio: 3415 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Arezzo — Intestazione: Pasquinuzzi Giocondo di Carlo, domic. ad Arezzo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 23 — Numero del certificato provvisorio: 18810 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Quaratesi Natale fu Gervasio, domic. a Pisa — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 24 — Numero del certificato provvisorio: 5775 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Di Felice Clemente fu Felice, domic. a Cagnano Amiterno (Aquila) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 25 — Numero del certificato provvisorio: 279 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Vivio Alessandro di Giuseppe, domic. a Sulmona — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 26 — Numero del certificato provvisorio: 27595 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Moretti Mariano di Natale, domic. a Perugia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 27 — Numero del certificato provvisorio: 2322 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Morabito Antonina fu Giuseppe, ved. Cangemi, domic. a Rosarno (Reggio Calabria) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 28 — Numero del certificato provvisorio: 8873 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Montano Savino fu Tommaso, domic. a Quadrelle (Avellino) — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6616)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 221.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 novembre 1931 - Anno X

Francia	76.22	Oro	370.47
Svizzera	380 —	Belgrado	—
Londra	73.67	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.55	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	72.40
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.25
New York	19.20	Consolidato 5 %.	82.05
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	79.175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 222.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 novembre 1931 - Anno X

Francia	76.17	Oro	370.47
Svizzera	380 —	Belgrado	—
Londra	73.833	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.618	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	72.55
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.25
New York	19.20	Consolidato 5 %.	82.325
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	79.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	367950	Gandolfo Teresa fu Tomaso, vedova di Schivo Marcello fu Giuseppe, domic. in Alassio (Genova) . . . . L.	115 —
»	367951 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Gandolfo Teresa fu Tomaso, ved. ecc., come la precedente . . . . » per la proprietà: Nattero Rosa fu Tomaso, moglie di Nattero Antonio di Francesco, domic. in Alassio (Genova).	185 —
»	75097	Stassi Rosina di Pietro in Di Giuseppe Antonino di Santo, domic. in New York . . . . »	100 —
»	337907	Walter Emilia di Federico, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Como . . . . »	500 —
»	18210 Polizza combattenti	Colombo Giovanni di Daniele, domic. in Torre Boldone (Bergamo) . . . . »	20 —
3,50 %	712292 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cintorino Leonardo di Pietro, domic. in Cinisi (Palermo) . . . . » per l'usufrutto: ai coniugi Cintorino Caterina fu Antonio e Cusumano Nunzio fu Giuseppe, domic. in Palermo.	500,50
Cons. 5 %	197999	Esposito Giuseppina fu Pietro in Pagliaro Crispino, domic. in New York . . . . »	500 —
4,50 %	24667	Congregazione di carità di Vobarno (Brescia) . . . . . »	18 —
Cons. 5 %	4213 Polizza combattenti	Nappi Pasquale di Alfonso, domic. in Scafati (Salerno) . . »	20 —
»	230316 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Sivori Anna fu Gio. Batta, ved. di Ferrero Rinaldo, domic. in Sampierdarena . . . . » per la proprietà: Ferrero Maria-Teresa vulgo Iole fu Rinaldo, moglie di Fossati Cesare fu Pietro, domic, in Genova.	2.000 —
3,50 %	537838 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Glisenti Bortolo fu Angelo, domic. in Milano . » per l'usufrutto: Allegri Elisa fu Stefano, nubile, domic. in Firenze.	245 —
»	593177 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bolognini Erminia di Zaverio, nubile, domic. in Casale (Alessandria) . . . . » per l'usufrutto: Carrozzi Amalia fu Tommaso, moglie di Bolognini Zaverio.	672 —
Cons. 5 %	457017 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bolognini Erminia del fu Zaverio, moglie di De Alessandri Camillo, domic. in Agliè Canavese (Torino) . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	1.000 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	117163 Certificati di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Figli nascituri legittimi di Amerigo Fernando di Luigi, domic. in Roma . . . . L. per l'usufrutto: Amerigo Fernando di Luigi, domic. in Roma e la rendita stessa in mancanza di figli legittimi alla morte di questo, apparterrà per intero alla signora Leonardi Ida fu Achille vedova Ovidi Ulisse salvo che il predetto Amerigo Fernando di Luigi lasciasse moglie legittima alla quale spetterà un solo terzo di detta rendita.	445 —
»	285083 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: R. Università di Pavia per il lascito del professor Eteocle Lorini . . . . » per l'usufrutto: Londero Linda di Giacomo, nubile, domic. in Milano.	4.450 —
3.50 %	689619 Solo. certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Oliva Alessandro, Giuseppina, nubile, Vittoria, nubile, e Rosa, Lucia, Martino ed Itala di Alessandro, gli ultimi quattro minori sotto la p. p. del padre, legatari indivisi in parte uguali di Morasso Ignazio fu Luigi-Alessandro, domic. il primo in Firenze, gli altri in Torino . . . . » per l'usufrutto: Congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Oliva Alessandro fu Giuseppe e Ricciardi Serafina fu Secondo, domic. in Torino.	311,50
»	716945	Crovo Assunta-Margherita di Stefano, moglie di Rovegno Carlo di Antonio, domic. in Tribogna (Genova) - vincolata . . »	84 —
Cons. 5 %	194851	Genna Erminia di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Marsala (Trapani) . . . . »	95 —

Roma, 31 ottobre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7499)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.